

PROCURA della REPUBBLICA		
UFFICIO I. TRIBUNALE ORDINARIO di AZZATE		
✱	22 APR. 1997	✱
N. <u>H/12/30</u> R.G.N.R. MOD. 21		

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

Il sottoscritto Alfonso Di Giovanni, nato a Sangineto (cs), il 09/04/58, residente in Gazzada Schianno (VA), via G. Verdi, 15;

ESPONE

che il giorno 31 maggio 1994, il messo comunale del comune di Gazzada Schianno (VA), notificava a Di Giovanni Alfonso una sospensione cautelare facoltativa dall'impiego per gravi motivi, in base all'art.92 del D.P.R. 10/1/57 n. 3, firmata dal Sindaco Alfonso Minonzio, e segretario comunale Giuseppe Massimo Criserà.

Nella sospensione veniva contestato a Di Giovanni, ordini impartiti dal tecnico comunale Verri Emilio.

Non si trova riscontro nella gravità dei fatti e che la presenza del Di Giovanni diventi incompatibile con il normale e regolare svolgimento del servizio, ma bensì, è da supporre, che il tutto derivi da un atteggiamento di ritorsione e di vendetta, e ciò che gli si contesta, sono viziati da violazione di legge, fuori ed oltre i limiti stabiliti senza osservare determinate formalità, ed eccesso di potere, per cui la sussistenza del reato di cui all'art. 323 e 479 del c.p.

La contestazione d'addebito notificata il 29/4/1993, protocollata n.2692, fu prontamente controdedotta, ed il 3/5/93 fu sporta denuncia nei confronti dei responsabili, presso i carabinieri della stazione di Azzate (VA).

L'addebito datato 4 maggio 1993, con la quale si contestavano fatti censurabili sotto il profilo penale a Di Giovanni e a Bardelli GianMaria, a suo tempo fu controdedotto, ed in virtù di un diritto, fu presentata una denuncia contro i firmatari e responsabili dell'addebito, presso la Regione Carabinieri Lombardia stazione di Azzate, il 19 maggio 1993.

Con la presente si chiede che si proceda a termine di legge, in quanto quasi tutti ciò che si contesta a Di Giovanni nel provvedimento di sospensione cautelare non gli sono mai pervenuti. Che il provvedimento contiene dichiarazioni menzognere, violazione di legge, abuso di potere e la falsificazione di ordini mai consegnati. A sostegno della tesi di falso, si basa la scoperta degli ordini numero 82 e 83, che benchè furono stati emessi in date diverse, cioè il 27 dicembre e il 28 dicembre 1993, hanno lo stesso numero di protocollo, e precisamente il n. 7276. Che già nel novembre 1993, gli furono addebitati gli stessi ordini, che risalivano a sette e anche otto mesi prima, e di cui furono presentate la controdeduzioni.

Nel provvedimento di sospensione vi sono fatti che non solo furono contestati, ma che furono trasmessi alla Procura competente di Varese in quanto si travisava reato.

8.6.93
—
[Signature]

La relazione del segretario indirizzata al sindaco e richiamata nel provvedimento di sospensione cautelare, della quale ne è venuto in possesso in data 27 luglio 1994 attraverso il rilascio della copia non integrale, e di cui si ravvisa la contraffazione della data del protocollo, nella quale si presume che sia il 12 marzo 1994 e non quella del 18 maggio come si vorrebbe far credere. Che la parte omessa, provverebbe la violazione del segreto istruttorio da parte di un funzionario della Questura di Varese. Che nel provvedimento di sospensione l'ordine numero 100 porta la data del 21 febbraio 1993, mentre l'ordine n. 101 è datato 6 maggio 1994, cioè due mesi e mezzo dopo.

Che la sospensione cautelare fu letta in consiglio comunale il 19 maggio 1994, ma che si aspettò soltanto il 31 per notificarla a Di Giovanni, il giorno dopo la misura interdittiva del G.I.P. di Varese Ottavio D'Agostino, facendo supporre che fossero a conoscenza della richiesta del P.M. Massimo Politi e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.

Pertanto l'esponente con il presente atto

SPORGE FORMALE DENUNCIA


contro i sig.ri, Alfonso Minonzio sindaco di Gazzada Schianno, residente a Gazzada Schianno; Giuseppe Massimo Criserà segretario comunale, residente a Varese; Verrì Emilio tecnico comunale di Gazzada Schianno, residente a Gazzada Schianno; e di chiunque altro la Procura individuerà, per il reato previsto e punito dall' art.323 e 479 del c.p., o per le altre ipotesi di reato che la S.V. vorrà ravvisare nei fatti sopra indicati.

Per altri chiarimenti rimane a Vostra completa disposizione.

Produce i seguenti documenti:

- contestazione d'addebito datata 4 maggio 1993;
- denuncia-querela sporta presso regione carabinieri stazione di Azzate.
- contestazione d'addebito notificata 29/4/1993;
- controdeduzione con relativa denuncia;
- sospensione facoltativa del Sindaco e segretario;
- lettera del segretario indirizzata al sindaco;
- ordini di lavoro datati 27 e 28 dicembre;
- ordinanza misura interdittiva.

Gazzada Schianno, 21/4/92


(firma)

S. G. —
